

**Cesare Beccaria**

**Dei delitti e delle  
pene**

sulla base del testo dell'edizione originale  
pubblicata anonima in Livorno nel 1764



# Sommario

Dei delitti e delle pene.....	4
Introduzione.....	4
Origine delle Pene.....	6
Diritto di punire.....	6
Conseguenze.....	8
Interpretazione delle Leggi.....	9
Oscurità delle leggi.....	11
Proporzione fra i Delitti e le Pene.....	12
Errori nella misura delle pene.....	15
Divisione dei Delitti.....	16
Dell'onore.....	18
Dei duelli.....	20
Della tranquillità pubblica.....	21
Fine delle Pene.....	23
Dei Testimonj.....	23
Accuse segrete.....	24
Della Tortura.....	25
Dei Giuramenti.....	30
Prontezza della Pena.....	31
Violenze.....	32
Furti.....	33
Infamia.....	34
Oziosi.....	35
Bando e Confische.....	35
Dello spirito di famiglia.....	36
Dolcezza delle Pene.....	38
Della Pena di Morte.....	40
Della Cattura.....	45
Processi e Prescrizione.....	47
Delitti di prova difficile.....	49
Suicidio.....	51
Contrabbandi.....	54
Dei debitori.....	56

Asili.....	56
Della taglia.....	57
Di un genere particolare di delitti.....	58
False Idee di utilità.....	59
Come si prevengano i delitti.....	59
Delle Scienze.....	61
Magistrati.....	63
Ricompense.....	64
Educazione.....	64
Conclusione.....	65
Cesare Beccaria - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.....	66
Biografia.....	66
Il pensiero.....	67
La battaglia contro l' "inutile prodigalità di supplizi".....	68
Influenza.....	69
Altro.....	69
Opere principali.....	69
Note.....	70
Dei delitti e delle pene - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.....	71
Note.....	73
Smallprint.....	74
Licenza di questo ebook.....	79

# Dei delitti e delle pene

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et ferat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant.

[In tutte le cose piú difficili non ci si deve aspettare di seminare e raccogliere contemporaneamente ma è necessario un periodo di attesa affinché esse a poco a poco giungano a maturazione]

Francis Bacon, Sermones fideles, sive Interiora Rerum (1638) XLV  
De Negotiatione (Essays XLVII, (1597))

## Introduzione

Gli uomini lasciano per lo piú in abbandono i piú importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle piú provide Leggi, che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati frammezzo mille errori nelle cose piú essenziali alla vita, ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini, che gli opprimono, e a riconoscere le piú palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro dalle menti volgari non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, piú per tradizione, che per esame.

Apriamo le storie, e vedremo, che le Leggi, che pur sono, o dovrebbero esser patti di uomini liberi, non sono state per lo piú che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità, non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse

le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista - La massima felicità divisa nel maggior numero. - Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all'estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedi con buone Leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il Sovrano e i sudditi, e fralle diverse Nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità Filosofiche rese comuni colla Stampa, e si è accesa fralle Nazioni una tacita guerra d'industria la più umana, e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si devono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata, e combattuta la crudeltà delle pene, e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale e così trascurata in quasi tutta l'Europa; pochissimi rimontando ai principj generali annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno, con quella sola forza, che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin'ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza, ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri l'incertezza, doveano scuotere quei primi Magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand'Uomo, ma gli uomini pensatori, per i quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare

quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità.

## **Origine delle Pene**

Le Leggi sono le condizioni, colle quali uomini liberi, ed isolati di questo globo si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza, e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la Sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo depositario, ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico Caos le Leggi della società. Questi motivi sensibili sono le Pene stabilite contro agl'infrattori delle Leggi. Dico sensibili motivi, perchè la speranza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'Universo Fisico e Morale si osserva, se non con motivi, che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale: nè l'eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

## **Diritto di punire.**

Ecco dunque sopra di, che è fondato il diritto del Sovrano di punire i delitti: la necessità di difendere il Deposito della salute

pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto piú giuste sono le pene, quanto piú sacra, ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il Sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti; poichè non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla Politica Morale, se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque Legge devii da questi, troverà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera, che una forza, benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste, che nei Romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del Globo. Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico Deposito, che la minima porzion possibile, quella sola, che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di piú è abuso e non giustizia; è Fatto, ma non già Diritto. Osservate, che la parola Diritto non è contraddittoria alla parola Forza; ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione piú utile al maggior numero. E per Giustizia io non intendo altro, che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità; tutte le pene, che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola Giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera, che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno: nemmeno intendo

quell'altra sorta di Giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.

## **Conseguenze.**

La prima conseguenza di questi principj è, che le sole Leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorità non può risiedere, che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun Magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle Leggi è la pena giusta piú un'altra pena; dunque non può un Magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo, o di ben pubblico accrescere la pena stabilita ad un delinquente Cittadino.

La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che Leggi generali, che obblighino tutt'i membri, ma non già giudicare, che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere asserzioni o negazioni di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse, che l'atrocità delle pene fosse se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d'impedire i delitti, almeno inutile, essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l'effetto d'una ragione illuminata, che preferisce il comandare ad uomini felici piú che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla



natura del contratto sociale medesimo.

## Interpretazione delle Leggi.

Quarta conseguenza: nemmeno l'autorità d'interpretare le Leggi Penali può risiedere presso i Giudici criminali per la stessa ragione, che non sono Legislatori. I Giudici non hanno ricevuto le Leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai Posterì, che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal Sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito, o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al Sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degli'interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interprete della Legge? Il Sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; o il Giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare, se il tal uomo abbia fatto, o no un'azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal Giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la Legge generale: la minore l'azione conforme, o no alla legge: la conseguenza la libertà, o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari più percosse da un piccol disordine presente, che

dalle funeste, ma remote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto piú sono complicate, tanto piú numerose sono le strade, che ad esse arrivano, e partono: Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della Legge sarebbe dunque il risultato di una buona, o cattiva logica di un Giudice, di una facile, o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del Giudice coll'offeso, e da tutte quelle minime forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi vediamo la sorte di un Cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio, che fa a diversi Tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell'attuale fermento degli umori d'un Giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi vediamo gli stessi delitti dallo stesso Tribunale puniti diversamente in diversi tempi per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una Legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dalla interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile, e necessaria correzione alle parole della legge; ma impedisce i fatali ragionamenti, dai quali nascono le arbitrarie, e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera non lascia al Giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi, o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto, e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del Cittadino ignorante, che del Cittadino Filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, piú fatali, che quelle di un solo (perchè il

dispotismo di molti non è correggibile, che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un Dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli) tanto più crudeli, quanto è minore la distanza tra chi soffre, e fa soffrire. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è giusta, perchè è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì, che acquisteranno uno spirito d'indipendenza; ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitante ai supremi Magistrati, bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Egli è vero, che questi principj spiaceranno a coloro, che si sono fatto un diritto di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dai Superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

## **Oscurità delle leggi.**

Se l'interpettazione delle Leggi è un male; egli è evidente esserne un altro l'oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpettazione, e lo sarà grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua, che formi di un libro solenne, e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno, e avranno fralle mani il sacro Codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v'ha dubbio; che l'ignoranza, e l'incertezza delle pene non ajutino l'eloquenza delle passioni.

Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di Governo, in cui la

forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza, e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura, che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo, e delle passioni?

Da ciò vediamo quanto sia utile la stampa, che rende il Pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante Leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di Cabala, e d'intrigo, che sparisce in faccia ai lumi, ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui vediamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti, che facevano gemere gli antichi nostri Padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del Lusso, e della Mollezza, nacquero le più dolci virtù, l'Umanità, la Beneficenza, la Tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità, e buona fede, l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro; e i Troni dei Re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile, tiranno della plebe, i Ministri della verità Evangelica lordando di sangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di Mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

## **Proporzione fra i Delitti e le Pene**

Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società umana. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che

rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte, che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti, e le pene.

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione, e dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari, che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'Aritmetica Politica il calcolo delle probabilità. Si aprano le storie, e si vedranno crescere i disordini coi confini degl'Imperj: dunque bisogna frenare con maggiori pene quei disordini, che più disturbano il ben pubblico, con minori i meno importanti.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene, che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile Architetto di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni rovinose della Gravità, e di far conspirare quelle, che contribuiscono alla forza dell'edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la Società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben Pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la Geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte, alla più debole; ma basterà al

saggio Legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle Pene, e dei Delitti, avremmo una probabile, e comune misura dei gradi di Tirannia, e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse Nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata Delitto, o punita come tale, se non da coloro, che vi trovano il loro interesse, nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle Nazioni una morale, che contraddice alla legislazione; più attuali legislazioni, che si escludono scambievolmente; una moltitudine di Leggi, che espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di Vizio e di Virtù, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo, ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio Filosofico i Codici delle Nazioni e i loro Annali, troverà quasi sempre i nomi di Vizio e di Virtù, di buon Cittadino o di Reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze dei Paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune; ma in ragione delle passioni, e degli errori, che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti figlie del Fanatismo e dell'Entusiasmo indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici, e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale Geografia.

Se il piacere, e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i

motivi, che spingono gli uomini, anche alle piú sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile Legislatore il premio, e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto piú comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un piú forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

## **Errori nella misura delle pene**

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire, che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla Nazione, e però errarono coloro, che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un Codice particolare per ciascun Cittadino, ma una nuova Legge, ad ogni Delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla Società; e alcune altre volte colla piú cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti piú dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli Esseri dovrebbe piú atrocemente punirsi, che l'assassinio d'un Monarca; la superiorità della Natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini, e uomini, e tra uomini, e Dio. La sola necessità ha fatto nascere

dall'urto delle passioni, e dalle opposizioni degl'interessi l'idea della utilità comune, che è la base della Giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto, e creatore, che si è riserbato a sè solo il diritto di essere Legislatore, e Giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere, che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere, o di dolore, e che solo tra tutti gli Esseri agisce senza reazione? La gravità del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i Delitti? Potrebbon in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll'Onnipotente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire.

## **Divisione dei Delitti.**

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei Delitti, cioè il danno della Società. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di quadranti, nè di telescopj, per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni Nazione, e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite d'autorità, e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti Società, ed a cui la luce di questo secolo sembra, che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può essere somministrata da un esame Geometrico, da mille funeste



sperienze, e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorte di delitti, e la maniera di punirli; se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principj piú generali, e gli errori piú funesti e comuni per disingannare sí quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'Anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta: Alcuni offendono la privata sicurezza di un Cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò, che ciascuno è obbligato dalle Leggi di fare, o non fare, in vista del ben Pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perchè piú dannosi, son quelli, che chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli, e le idee piú chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a delitti di differente natura, e rendere cosí gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo, e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitú, può confondere ciò, che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrarj alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza, acquistato da ogni Cittadino, alcuna delle pene piú considerabili stabilita dalle Leggi.

L'opinione, che ciaschedun Cittadino deve avere di poter fare

tutto ciò, che non è contrario alle Leggi, senza temerne altro inconveniente, che quello, che può nascere dall'azione medesima, questo è il Dogma Politico, che dovrebbe essere dai popoli creduto, e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle Leggi predicato; sacro Dogma, senza di cui non vi può essere legittima Società, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù, che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo, di chi può soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà de' Cittadini, sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj, e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei Grandi e dei Magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di Giustizia, e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita, e in chi lo soffre.

## **Dell'onore.**

V'è una contraddizione rimarcabile fralle Leggi civili gelose custodi più d'ogni altra cosa del corpo, e dei beni di ciascun Cittadino, e le Leggi di ciò, che chiamasi onore? che vi preferisce l'opinione. Questa parola onore è una di quelle, che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione, delle menti umane, che le lontanissime, e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre, e confuse, secondo, che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza guidata le riceve, e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso, se si consideri, che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si

confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici, che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito Geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia nell'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di Morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi, che le compongono; nè conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebriche ammettono un comune Divisore. Per trovar questo comune Divisore nelle varie idee, che gli uomini si formano dell'onore, è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime Leggi, e i primi Magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del Fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della Società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente, o in apparenza alla testa di tutt'i codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini e il progresso delle loro cognizioni, hanno fatto nascere una infinita serie di azioni, e di bisogni, vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle Leggi, ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da quest'Epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le Leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella, che tormenta il saggio, ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtù, al disopra della virtù stessa, che fa diventar Missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragj degli uomini divennero non solo utili, ma necessarj, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi

se l'ambizioso li conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonj del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessarj. Quest'onore è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della Società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle Leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un Cittadino.

Quindi è nell'estrema libertà Politica, e nella estrema dipendenza, spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle Leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj, nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l'esistenza civile, li riduce ad una precaria, e momentanea personalità. L'onore è dunque uno dei principj fondamentali di quelle Monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di Natura, ed un ricordo al Padrone dell'antica uguaglianza.

## Dei duelli

Da questa necessità degli altrui suffragj nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'Anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, forse perchè gli Antichi non si radunavano sospettosamente armati nei Tempj, nei Teatri, e cogli amici; forse perchè il Duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al Popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti, e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. In vano gli editti di morte contro chiunque accetta un Duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragj, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato

insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti, e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo piú come i Grandi? Non solo perchè è disarmato; ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo piú elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l'Aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le Leggi non assicurano, cioè l'opinione; ed ha dovuto mostrare a' suoi Concittadini ch'egli teme le sole Leggi, e non gli uomini.

## **Della tranquillità pubblica**

Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità, e la quiete de' Cittadini, come gli strepiti, e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al Commercio, ed al passeggio de' Cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e piú dall'oscuro e misterioso entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite nei differenti quartieri delle Città, i semplici e morali discorsi della Religione riserbati al silenzio, ed alla sacra tranquillità dei Tempj protetti dall'autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze della Nazione, nei parlamenti o dove risieda la Maestà del Sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del

Magistrato, chiamato della Police; ma se questo Magistrato operasse con Leggi arbitrarie, e non istabilite da un Codice, che giri fralle mani di tutti i Cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà Politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest'assioma generale, che ogni Cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i Magistrati arbitrarj, sono necessarj in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate piú vittime all'oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà, che rivolta gli animi piú che non gli avviliisce. Il vero Tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente utile, e necessaria, per la sicurezza, e pel buon ordine della Società? La tortura, e i tormenti sono eglino giusti, e ottengon eglino il fine, che si propongono le Leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito, che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza, ciò che altre Nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini, e dell'invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi, e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni, e le lagrime anche d'un solo innocente nei trasporti della gioja, mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.

# Fine delle Pene

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte, egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare, ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo, o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro, che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi Cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d'infliggerle, deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione piú efficace, e piú durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

# Dei Testimonj

Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei Testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. Ma la di lui credibilità dunque deve sminuirsi, a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni, che passano tra lui, e il reo. Piú d'un testimonio è necessario, perchè fintanto che uno asserisce, e l'altro nega. niente v'è di certo, e prevale l'innocenza. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto piú cresce l'atrocità di un delitto, o l'inverisimiglianza delle circostanze; tali sono per esempio la magia, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è piú probabile, che piú uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è piú facile, che si combini in piú uomini o l'illusione dell'ignoranza, o l'odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà, che Dio o non ha dato, o

ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perchè l'uomo non è crudele, che a proporzione del proprio interesse, dell'odio, o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata, di cui gli usi, e le massime siano o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio, quando si faccia delle parole un delitto, poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano, e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle, quali precisamente furon dette. Di più, le azioni violente, e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti, che ne derivano; ma le parole non rimangono, che nella memoria per lo più infedele, e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo, poichè di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

## **Accuse segrete**

Un evidente, ma consacrato disordine, e in molte Nazioni reso necessario per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete? Un tal costume rende gli uomini falsi, e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e coll'uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti



a questo segno, senza principj chiari ed immobili, che gli guidino, errano smarriti, e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri, che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro. Privi dei durevoli piaceri della tranquillità, e sicurezza, appena alcuni pochi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta, e con disordine divorati, li consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della Patria, o del Trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti Magistrati, che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del Sovrano, che portino al Trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi, ed alle capanne la pace, la sicurezza, e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?

Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta di governo è mai quella, ove chi regge, sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

È già stato detto da Montesquieu, che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' Cittadini, che nella Monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del Governo, dove è ottimo stabilimento il destinare dei Commissarj, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle Leggi. Ma ogni Governo, e Repubblicano, e Monarchico, deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all'accusato.

## **Della Tortura**

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle Nazioni è la Tortura del reo, mentre si forma il Processo, o per constringerlo a confessare un Delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale

metaforica ed incomprendibile purgazione d'infamia.

Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice, nè la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia definito, ch'egli abbia violati i patti, coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le Leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti, l'esigere, che un uomo sia nello stesso tempo accusatore, ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli, e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale; che i Romani barbari anch'essi per più d'un titolo riserbavano ai soli schiavi vittime di una feroce, e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugli'innocenti? Egli è importante, che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile, che si accerti il delitto di un uomo, che sta sepolto nelle tenebre dell'incertezza. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla Società politica, che quanto influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù, rispettano le Leggi, che di quelli, che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto

rispettate, che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della Tortura è la purgazione dell'infamia, cioè, un uomo giudicato infame dalle Leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede, che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una Nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla Nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le Nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall'umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee; perchè gli spasimi della Tortura non toglieranno la macchia civile, che è l'Infamia? Io credo, che la confessione del reo, che in alcuni Tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso Tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del Sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli, che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto nè alle Leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La Tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la Tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi, che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del Giudice,

l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati, e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione e l'innocente, che teme, e il reo, che cerca di coprirsi; quasi, che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. L'esito dunque della Tortura è un affare di temperamento, e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio, che un Giudice questo problema. Data la forza dei muscoli, e la sensibilità delle fibre d'un innocente trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia d'un uomo tranquillo, molto meno scoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità? Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai Romani Legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna Tortura, che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità. Queste l'Inghilterra, Nazione, in cui la gloria delle Lettere, la superiorità del Commercio, e delle Ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempj di virtù, e di coraggio, non ci lasciano dubitare della bontà delle Leggi, anch'essa ha conosciute. La Tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' piú saggi Monarchi dell'Europa, che avendo portata la Filosofia sul Trono, Legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali, e liberi nella dipendenza delle Leggi, che è la sola

uguaglianza, e libertà, che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La Tortura non è creduta necessaria dalle Leggi degli Eserciti composti per la maggior parte della feccia delle Nazioni, che sembrerebbero perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche Leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi, ed al sangue, il più umano metodo di giudicare!

Questa verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi, che se ne allontanano: Non vale la confessione fatta durante la Tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni Dottori, ed alcune Nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre Nazioni, ed altri Dottori la lasciano ad arbitrio del Giudice: Cosicchè di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assolto, il fiacco, ed il timido condannato, in vigore di questo esatto raziocinio: Io Giudice doveva trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; Tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento, che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato.

L'ultima, e strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della Tortura è, che l'innocente è posto in peggiore condizione, che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sè, cioè quando, resistendo alla Tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

La Legge, che comanda la tortura è una Legge, che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli, e gli slogamenti delle ossa.

Finalmente la Tortura è data ad un accusato per discoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato, che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scoprirsi? Quasi, che l'uomo, che accusa se stesso non accusi piú facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scopriranno i complici dall'esame dei Testimonj, dall'esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi, che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo piú fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l'incertezza della loro sorte li condanna da se sola all'esiglio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo, che è nelle forze, ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

## **Dei Giuramenti.**

Un'altra contraddizione fralle Leggi, e i sentimenti naturali all'uomo nasce, dai Giuramenti, che si esigono dal reo, acciocchè sia uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser inutili, e per conseguenza dannose tutte le Leggi, che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: O sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode, e li mina insensibilmente.

# Prontezza della Pena

Quanto la pena sarà piú pronta, e piú vicina al delitto commesso, ella sarà tanto piú giusta, e tanto piú utile. Dico piú giusta, perchè risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; piú giusta, perchè la privazione della libertà, essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un Cittadino, finchè sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'essere meno dura, che si possa. Il minor tempo dev'esser misurato, e dalla necessaria durata del Processo, e dall'anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere, che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il Processo medesimo dev'essere finito nel piú breve tempo possibile. Qual piú crudele contrasto, che l'indolenza di un Giudice, e le angosce d'un reo? I comodi, e i piaceri di un insensibile Magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime, lo squallore d'un prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto, dev'essere la piú efficace per gli altri, e la meno dura, che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile, che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto, che la prontezza delle pene è piú utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo, che passa tra la pena, ed il misfatto, tanto è piú forte e piú durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto, e pena, talchè insensibilmente si considerano uno come cagione, e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato, che l'unione delle idee è il cemento, che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere, ed il dolore sarebbero sentimenti isolati, e di nissun effetto: Quanto piú gli uomini si allontanano dalle idee

generali, e dai principj universali, cioè quanto piú sono volgari, tanto piú agiscono per le immediate e piú vicine associazioni, trascurando le piú remote, e complicate, che non servono, che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto, a cui tendono, poichè la luce dell'attenzione rischiarava un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti piú elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, cosicchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del Delitto, e della Pena, se si vuole, che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della Pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre piú disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa, che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre piú l'importante connessione tra il misfatto, e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto piú si possa alla natura del Delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dev'essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè, che questa allontani, e conduca l'animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della Legge.

## **Violenze**

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: nè il grande, nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze,



che sotto la tutela delle Leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le Leggi permettono, che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona, e diventi cosa: vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle, che la Legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto, che cangia i Cittadini in animali di servizio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl'incauti, e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni Governi, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta, o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza, e s'ingrandisce. Gli uomini mettono per lo piú gli argini piú sodi all'aperta tirannia, ma non veggono l'insetto impercettibile, che gli rode, ed apre una tanto piú sicura, quanto piú occulta strada al fiume inondatore.

## Furti

I furti, che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui, dev'esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario, che il delitto della miseria, e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile, ma forse necessario diritto) non ha lasciato, che una nuda esistenza, la pena di supplemento sarà quell'unica sorte di schiavitú, che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitú per un tempo delle opere, e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria, e perfetta dipendenza, dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimente un misto di corporale, e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine, che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti, da quelle dei furti dolosi facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere

ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell'assioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l'infinito, che le separa.

## Infamia

Le ingiurie personali, e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un Cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll'Infamia. Quest'Infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella quasi fraternità, che la società ispira. Ella non è in arbitrio della Legge. Bisogna dunque, che l'Infamia della Legge sia la stessa, che nasce dai rapporti delle cose, la stessa, che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione, ispirano. Se l'una è differente dall'altra, o la Legge perde la pubblica venerazione, o l'idee della morale, e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per se indifferenti sminuisce l'Infamia delle azioni, che son veramente tali. Le pene d'Infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta; non il primo, perchè gli effetti reali, e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima, non il secondo, perchè l'Infamia di molti si risolve nella Infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti, e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo ed operando incessantemente, confonde, e svolge tutt'i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto, e di piacere, che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura, ma la politica stessa, almeno la vera, e la durevole, è

soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro, che l'arte di meglio dirigere, e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

## Oziosi

Chi turba la tranquillità pubblica; chi non ubbidisce alle Leggi, cioè alle condizioni, con cui gli uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono, quegli dev'esser escluso dalla Società, cioè dev'essere bandito. Questa è la ragione, per cui i saggi Governi non soffrono nel seno del travaglio, e dell'industria, quel genere di ozio politico confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate dall'industria, ozio necessario, ed utile a misura, che la Società si dilata, e l'amministrazione si restringe. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che venerato dal volgo con stupida ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli Esseri, che ne sono la vittima, che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire, o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizj, o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane, e l'esistenza della industriosa povertà, ch'esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, in vece della incerta, e sanguinosa colla forza. E però non l'austera, e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da punirsi.

## Bando e Confische

Ma chi è bandito, ed escluso per sempre dalla Società, di cui era membro, dev'egli esser privato de' suoi beni? Questa quistione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena

maggior di quella del Bando; vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui proporzionatamente a' delitti vi sia la perdita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il Bando intimato dalla Legge sia tale, che annienti tutt'i rapporti, che sono tra la Società, e un Cittadino delinquente; allora muore il Cittadino, e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque, che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al Principe; poichè la Morte, ed un tal Bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico; ma non è appoggiata a questa sottigliezza l'ingiustizia, che oso attribuire alle confische dei beni! Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, di cui gli ordinarij pretesti sono il bene momentaneo, e l'estermio futuro, la felicità di alcuni illustri, e le lacrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all'infamia, ed alla miseria, dai delitti di un capo, al quale la sommissione ordinata dalle Leggi, impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!

## **Dello spirito di famiglia**

Queste funeste, ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più maggior parte. Nella Repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole Leggi; avvezzi a piegare, ed a temere nell'età più verde, e vigorosa,

quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti.

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione, e di difesa, diventano liberi membri della Città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande Società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte, e la più utile della Nazione, sono alla discrezione dei Padri: Nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle Leggi.

crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra, che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l'una, e l'altra, le buone Leggi troverebbero nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo, che hanno prodotto. Una Repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodiversi, e unirsi in tante Repubbliche federative. Ma come ottenere questo? Da un dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare, quant'egli n'ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt'i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi Cittadini lo consoleranno della perdita dell'autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitude. A misura, che i sentimenti, che ci uniscono alla Nazione, s'indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti, che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie sono

piú durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia, sono le piú comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei Legislatori.

## Dolcezza delle Pene

Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei piú gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro piú terribile, unito colla speranza dell'impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia, la debolezza, spesso accordano, ne aumenti la forza. L'atrocità stessa della pena fa, che si ardisca tanto di piú per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano piú delitti, per fuggir la pena di un solo. I paesi, e i tempi dei piú atroci supplicj furon sempre quelli delle piú sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del Legislatore, reggeva quella del Parricida, e del Sicario: Sul trono dettava Leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano: Nella privata oscurità stimolava ad immolare i Tiranni per crearne dei nuovi.

A misura, che i supplicj diventano piú crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa, che dopo cent'anni di crudeli supplicj, la Ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia. Perchè una pena ottenga il suo effetto,

basta che il male della pena ecceda il bene, che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe: Tutto il di piú è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali, che conoscono, e non su quelli, che ignorano. Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitú perpetua, e nell'altra la Ruota: Io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest'ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti piú lenti, e piú studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai Tiranni.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sí facile il serbare la proporzione essenziale tra il Delitto, e la Pena, perchè quantunque un'industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione, e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti piú dannosi, e piú atroci, pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo per prevenirli. L'altra conseguenza è, che la impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplicj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti sí nel bene, che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità, non può essere, che un passeggero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le Leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle Leggi medesime.

Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore per i barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che si chiamavano Savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la piú sensibile, nel vedere migliaia d'infelici,

che la miseria, o voluta, o tollerata dalle Leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili, e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro, che di esser fedeli ai proprj principj, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità, e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?

## **Della Pena di Morte**

Questa inutile prodigalità di supplicj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la Morte sia veramente utile, e giusta, in un Governo bene organizzato. Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità, e le Leggi. Esse non sono, che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera?

Non è dunque la pena di Morte un Diritto, mentre ho dimostrato, che tale essere non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: Ma se dimostrerò non essere la Morte nè utilem, nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La Morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni, e tal potenza, che interessi la sicurezza della



Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La Morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria quando la Nazione ricupera, o perde la sua libertà, o nel tempo dell'Anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di Leggi; ma durante il tranquillo regno delle Leggi, in una forma di Governo, per la quale i voti della Nazione siano riuniti, ben munita, al di fuori, e al di dentro dalla forza, e dalla opinione, forse piú efficace della forza medesima, dove il comando non è, che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui Morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo, per cui può credersi giusta, e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la Società, quando l'esempio dei Cittadini Romani, e vent'anni di Regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai Padri dei Popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della Patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell'autorità; basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l'intensione della pena, che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è piú facilmente, e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla, e cammina, e procaccia i suoi bisogni col di lei ajuto, cosí l'idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della Morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di

servigio, ricompensa colle sue fatiche quella Società, che ha offesa, che è il freno piú forte contro i delitti. Quell'efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a cosí lunga, e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai piú possente, che non l'idea della Morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di Morte fa un'impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo, anche nelle cose piú essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: Le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani, o dei Lacedemoni; ma in un libero, e tranquillo Governo le impressioni debbono essere piú frequenti, che forti.

La pena di Morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano piú l'animo degli spettatori, che non il salutare terrore, che la Legge pretende ispirare. Ma nelle pene moderate, e continue il sentimento dominante è l'ultimo, perchè è il solo. Avviene nel primo caso ciò che succede in un dramma; torna l'avarò al suo scrigno; torna il Tiranno a far piangere la vedova, e l'orfano.

Ecco presso a poco il ragionamento, che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno di tutto, e presentandoli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima Tragedia.

Ma colui, che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitú, e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero, e sociabile, schiavo di quelle Leggi, dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo, di cui ne goderebbe i frutti. L'esempio

continuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza gli fa una impressione assai piú forte, che non lo spettacolo di un supplicio, che lo indurisce piú che non lo corregge.

Non è utile la pena di Morte per l'esempio di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le Leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio tanto piú funesto, quanto la Morte legale è data con istudio, e con formalità. Parmi un assurdo, che le Leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano, e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere, e le piú utili Leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di Morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione, e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon Cittadino, che contribuisce al ben pubblico, stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel piú secreto dei loro animi, parte, che piú d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbono pensare gli uomini nel vedere i savj Magistrati, e i gravi Sacerdoti della Giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla Morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il Giudice con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta

compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi, e i piaceri della vita? Ah diranno essi, queste Leggi non sono, che i pretesti della forza, e le meditate, e crudeli formalità della Giustizia; non sono, che un linguaggio di convenzione, per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in Sacrificio, all'Idolo insaziabile del dispotismo.

L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza, e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la Morte violenta una scena terribile nelle descrizioni, che ci venivan fatte, ma lo vediamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso. Tali sono i funesti paralogismi, che se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti ai delitti, nei quali, come abbiam veduto, l'abuso della Religione può più che la Religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli, e di quasi tutte le Nazioni, che hanno data pena di Morte ad alcuni delitti, io risponderò, che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non v'ha prescrizione; che la Storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche, e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le Nazioni; e chi oserà scusarli? Che alcune poche Società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la Morte, ciò mi è piuttosto favorevole, che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è, che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte, che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'Epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa Legge universale non ne sono andate esenti fin ora, che le sole verità, che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un Filosofo è troppo debole contro i tumulti, e le grida

di tanti, che son guidati dalla cieca consuetudine; ma i pochi saggi, che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse, fra gl'infiniti ostacoli, che l'allontanano da un Monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia, che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia, che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori; e che la giusta Posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici Trofei dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero Leggi, ora, che vediamo riposti su i Troni di Europa Monarchi benefici, animatori delle pacifiche Virtú, delle Scienze, delle Arti, padri de' loro Popoli, Cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell'intermediario dispotismo piú crudele, perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del Popolo, e sempre fausti quando posson giungere al Trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche Leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per i Cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

## **Della Cattura**

Un errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il Magistrato esecutore delle Leggi d'imprigionare un Cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta degl'indizi piú forti di reità. La Prigionia è una pena, che per necessità deve, a differenza d'ogn'altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè, che la sola Legge determini i casi nei quali un uomo è degno di pena. La Legge dunque accennerà gl'indizj di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo

assoggettano ad un Leggi, sempre di piú di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni, e le feroci idee dei settentrionali Cacciatori padri nostri.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle Leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi, che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddizione esser subordinate a due Sovrani, e a due Codici sovente contraddittori. Alcuni credono parimente, che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità, merita di avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i Giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti, che gli legano tra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato, per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una Società, di cui non era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della Società esiliato, ed escluso, ma non punito colle formalità delle Leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Sogliono i rei di delitti piú Leggeri esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù, a Nazioni, che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i piú gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera, ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti piú leggeri, ed a' quali l'animo è piú vicino, farà un'impressione, che distogliendolo da questi, l'allontani viepiú da queglii. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro, ed ai delitti, nella forza, ma anche nel modo d'infliggerle.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza, ed all'umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere, colla sua remissione, la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i Cittadini, o del Sovrano. Egli non può che rinunciare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

## **Processi e Prescrizione.**

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo, e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve, che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta, che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della Legislazione.

Ma le Leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sí alla difesa del reo, che alle prove de' delitti, e il Giudice diverrebbe Legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori, ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un Cittadino, perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principj, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data Legislazione, e nelle date circostanze di una Società; aggiungerò solamente, che provata l'utilità delle pene moderate in una Nazione, le Leggi, che in proporzione dei delitti scemano, o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle

prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al Lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: La prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori sceleraggini; La seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di Società. Il numero de' motivi, che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori ma nelle convenzioni della Società. La massima differenza di probabilità di queste due classi esige, che si regolino con diversi principj: Nei delitti piú atroci, perchè piú rari, deve sminuirsi il tempo dell'esame per l'accrescimento della probabilità dell'innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza della innocenza, o reità di un uomo, dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll'atrocità del delitto: Ma nei delitti minori scemandosi la probabilità dell'innocenza del reo deve crescere il tempo dell'esame, e scemandosi il danno dell'impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'impunità quanto cresce la probabilità del delitto.



# Delitti di prova difficile.

In vista di questi principj strano parrà, a chi non riflette, che la ragione non è quasi mai stata la Legislatrice delle Nazioni, che i delitti o piú atroci o piú oscuri, e chimerici, cioè quelli, de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture, e dalle prove piú deboli, ed equivoche; quasi che le Leggi, e il Giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto, quasichè di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario, egualmente per i grandi delitti, che per le grandi virtù; per cui pare, che gli uní vadan sempre contemporanei colle altre in quelle Nazioni, che piú si sostengono per l'attività del governo, e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro o la costante bontà delle Leggi. In queste le passioni indebolite sembran piú atte a mantenere, che a migliorare la forma di Governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una Nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella Società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità dell'innocenza, ed il danno dell'impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi e dal pericolo della impunità, il tempo dell'esame, e il tempo della prescrizione, devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli, che secondo i principj ricevuti ammettono le tiranniche presunzioni, le quasi-prove, le semi-prove (quasi, che un uomo potesse essere semi-innocente o semi-reo, cioè semi-punibile, e semi-assolvibile), dove la Tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei testimonj, e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni Dottori, che si danno ai Giudici per norma, e per Legge.

L'adulterio è un delitto, che considerato politicamente, ha la sua forza, e la sua direzione da due cagioni; le Leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l'altro; simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perchè come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutt'i movimenti de' corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo piú prende forza, e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

Se io avessi a parlare a Nazioni ancora prive della luce della Religione, direi, che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo, e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante, ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della Società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine piú determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia, e l'uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantità impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano piú vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari, che impediscono la vagabonda, e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto, e costringendola a scorrere tutt'i rapporti, piú strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui piú naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge, e si allontana.

L'Attica Venere così severamente punita dalle Leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato, e libero, che sulle passioni dell'uomo sociabile, e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili

ad altri, in quelle case, dove si condensa l'ardente gioventú, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaia.

L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia, e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella, e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con Leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi, che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore, che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il, che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la Legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una Nazione per prevenirlo.

## **Suicidio.**

Il suicidio è un delitto, che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poichè ella non può cadere, che o su gl'innocenti, o su di un corpo freddo, ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua; quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda, li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli

uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle Leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo, che tratterrà la mano disperata del Suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla Società, che colui, che ne esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia fino il suo corpo, ma questi trasporta se stesso, e parte del suo avere. Anzi se la forza della Società consiste nel numero de' Cittadini, col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina Nazione, fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla Società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile, o dannoso alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni Legge, che non sia armata, o, che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come sugli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente, ed indirette impressioni del Legislatore, che resiste alle dirette, e violente; così le Leggi inutili disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilitamento alle Leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che come il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle Leggi, tanto meno ne resterà alle Leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che, esponendole mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal Legge è inutile, perchè a meno, che scogli inaccessibili, o mare innavigabile, non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima, che si commetta, è punire la volontà degli uomini, e non le azioni; egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo dall'impero delle umane Leggi. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire, che

si ripari il male fatto alla Società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese ne aumenta il desiderio ai Nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdursi.

Che dovremo pensare di un governo che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perché la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della felicità, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sí perché quanto gli uomini sono più rari tanto è minore l'industria; e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e meno temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori, sí perché le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono più facilmente dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perché anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco perché quegli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso

d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati piú che vasti il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talché non impedisce il sentimento della miseria, piú cagionato dal paragone che dalla realtà. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome le fiere piú generose e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore, cosí gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la Legge, che imprigiona i sudditi nel loro Paese è inutile, ed ingiusta. Dunque lo sarà parimente la pena del Suicidio, e perciò quantunque sia una colpa, che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse, che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiú, cosicchè vi preferisce un'infelice eternità, deve essere niente mosso dalla meno efficace, e piú lontana considerazione dei figli, o dei parenti.

## **Contrabbandi.**

Il Contrabbando è un vero delitto, che offende il Sovrano, e la Nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perchè commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti, che non sono reputati tali dagli

uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli, che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un Fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli, e di molto sangue, lentissimi, e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'ajuto dei piú sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

Questo delitto nasce dalla Legge medesima; poichè, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il Contrabbando; e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere, e la merce bandita, e la roba, che l'accompagna è giustissima; ma sarà tanto piú efficace quanto piú piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che a proporzione del vantaggio, che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al Principe, e per conseguenza alla Nazione medesima? Rispondo, che le offese, che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano tanto, che basti a produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale è il Contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze remote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno, che può loro accadere per il Contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non vedono, che il danno fatto al Principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fa un Contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali, che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s'interessa, che per i mali, che conosce.

Ma dovressi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei Contrabbandi, che interessano talmente la natura del Tributo, parte così essenziale, e così difficile in una buona Legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione, e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionia del Contrabbandiere di Tabacco non dev'essere comune con quella del sicario, o del ladro, e i lavori del primo limitati al travaglio, e servizio della Regalía medesima, che ha voluto defraudare, saranno i piú conformi alla natura delle pene.

## **Dei debitori.**

La buona fede dei Contratti, la sicurezza del Commercio, costringono il Legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena, che è assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' Cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Il fallito innocente dovrebbe esser custodito come un pegno dei suoi debiti, ovvero adoperato nelle opere sue in isconto, ma nutrito, ed alimentato da' creditori medesimi. Questo è il solo caso, in cui la remissione della parti offese può assolvere dalla pena della prigione, la quale è piuttosto un oggetto privato, e civile, anzi che criminale.

## **Asili.**

Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle Nazioni reciprocamente i rei sia utile, o no. Dentro i confini di un paese non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle Leggi. La forza di esse seguir deve



ogni Cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunità, e l'Asilo non differiscono, che di piú, e meno, e come l'impressione della pena consiste piú nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano piú ai delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili è il formare tante piccole sovranità, perchè dove non sono Leggi, che comandano, ivi possono formarsene delle nuove, ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della Società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli Asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati, e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle Nazioni, io non arderei decidere questa questione finchè le Leggi piú conformi ai bisogni dell'umanità, le pene piú dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio, e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa, e la detestata virtù; finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre piú unisce gl'interessi del Trono, e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

## **Della taglia.**

L'altra questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun Cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro: Nel primo caso il Sovrano stimola i Cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo cosí un'ingiuria ed una usurpazione d'autorità negli altrui dominj, ed autorizza in questa maniera le altre Nazioni a far lo stesso con noi; Nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. uomini dovrebbero la loro felicità, le Nazioni la pace, e l'universo qualche piú lungo intervallo di tranquillità, e di riposo ai mali, che vi passeggiano sopra.

# Di un genere particolare di delitti.

Chiunque leggerà questo scritto accorgerassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo, e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, frallo stridere dell'ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte Nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime, ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre alcune col contrasto fermentando, e combattendo insieme si rischiarano, e soprannotando le vere, le false si sommergono nell'oblio, altre mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità, e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine, e fraternità comandato dalla ragione, e dall'autorità, che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato, e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita. Io non parlo, che dei delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale, e non dei peccati, dei quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.

# False Idee di utilità

Una sorgente di errori, e d'ingiustizie sono le false idee d'utilità, che si formano i Legislatori. Falsa idea d'utilità è quella, che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale, quella, che comanda ai sentimenti in vece di eccitargli, che dice alla logica, servi. Falsa idea di utilità è quella, che sacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o immaginario, o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco fine, destando in essi sentimenti piú grati, e tanto piú seducenti, quanto il rischio dell'intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il valore, che gl'infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria, che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove; che l'odio è un sentimento tanto piú durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

# Come si prevengano i delitti

È meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni, e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo piú falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità, e confusione. Come le costanti e semplicissime Leggi della Natura non impediscono, che i Pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite, ed oppostissime attrazioni del piacere, e del dolore, non possono impedirsene dalle Leggi umane i turbamenti, ed il disordine. Eppure questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti, che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definirne a piacere la virtù ed

il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se tutto ciò ci dovesse essere vietato che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo, che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille, che li spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male Leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle Leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le Leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della Nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate, che le Leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi. Fate, che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle Leggi è salutare, ma fatale, e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono piú voluttuosi, piú libertini, piú crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl'interessi della Nazione, veggono grandi oggetti, e li imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano frallo strepito del libertinaggio una distrazione dall'annientamento, in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione, che gli determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una Nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza, e stupidità: Se cade in una Nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale, ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento, e della dissimulazione la base della prudenza. Se cade su di una Nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitú, e dalla schiavitú alla libertà.

# Delle Scienze.

Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente quanto si preveggono negli altri le medesime viste, e le medesime resistenze. In faccia a' lumi sparsi con profusione nella Nazione tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle Leggi; perchè non v'è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata, alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le Leggi poteano divenire conspiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di Leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto, che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il Trono, e chi lo occupa

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all'umanità, e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime Leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza, e poca sagacità gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti, e più durevoli, che gli distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei

primi errori, che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene Politico), e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli, che osarono sorprenderli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che loro fuggivan davanti a misura, che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le Nazioni; che si formarono da popoli selvaggi; questa fu l'epoca della formazione delle grandi Società, e tale ne fu il vincolo necessario, e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli piú straordinari, e le grazie piú segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell'errore di sottodiversi all'infinito, così le scienze, che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso labirinto si urtano, e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili, e filosofiche regrettarono persino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima Epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni, sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità, dall'oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli; l'avvicinamento, ed il fermento delle passioni, che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'Epoche principali, vi troverà piú volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle, che le succedono nel luttuoso, ma necessario passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia, e dalla Tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando calmati gli animi, ed estinto l'incendio, che ha purgata la Nazione dai mali, che l'opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna su i Troni de' Monarchi ed ha culto ed

Ara nei Parlamenti delle Repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce, che illumina la moltitudine, sia piú dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciute dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre, e confuso sapere, poichè questi aggiunge ai mali della prima, quelli dell'errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono piú prezioso, che faccia alla Nazione, ed a se stesso il Sovrano, che lo rende depositario, e custode delle sante Leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista piú elevati, avanti a lui la propria Nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa dell'umanità, che ha avanti gli occhi. I Filosofi acquistano dei bisogni, e degli interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nell'oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una Nazione; ma felicità momentanea, se le buone Leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

## **Magistrati.**

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il Consesso esecutore delle Leggi piuttosto all'osservanza di esse, che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle Leggi, perchè la venalità è piú difficile tra membri, che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore

ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il Sovrano coll'apparecchio, e colla pompa, coll'austerità degli editti, col non permettere le giuste, e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere piú i Magistrati, che le Leggi, essi profitteranno piú di questo timore di quello, che non ne guadagni la propria, e pubblica sicurezza.

## **Ricompense.**

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle Leggi di tutte le Nazioni del dí d'oggi. Se i premi proposti dalle Accademie ai discopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni, e i buoni libri; perchè non i premi distribuiti dalla benefica mano del Sovrano, non moltiplicherebbero altresí le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta, e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

## **Educazione.**

Finalmente il piú sicuro, ma piú difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto, e che eccede i confini, che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del Governo, perchè non sia sempre fino ai piú remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua, e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanità, che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sí morali, che fisici, che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli



dal male per la infallibile della necessità, e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata, e momentanea ubbidienza.

## **Conclusion.**

Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della Nazione medesima. Più forti, e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce Leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura, che gli animi si ammolliscono nello stato di Società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto, e la sensazione. A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza, ed il perdono diventano meno necesarj: Felice la Nazione, nella quale sarebbero funesti!

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un Teorema generale molto utile, ma poco conforme all'uso, Legislatore il più ordinario delle Nazioni, cioè: perchè ogni pena non sia una violenza di uno, o di molti contro un privato Cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle Leggi.

FINE

# Cesare Beccaria - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Cesare Bonesana, marchese di Beccaria ([Milano](#), [15 marzo 1738](#) - [Milano](#), [28 novembre 1794](#)) è stato un [giurista](#), [filosofo](#), [economista](#) e [letterato italiano](#), figura di spicco dell'[Illuminismo](#), legato agli ambienti intellettuali milanesi.



## Biografia

Di nobile e ricca famiglia, studiò a [Parma](#), poi a [Pavia](#) dove si laureò nel [1758](#). Il suo avvicinamento all'Illuminismo avvenne dopo la lettura delle *Lettere persiane* di [Montesquieu](#).<sup>[1]</sup> Cesare Beccaria Fece parte del cenacolo dei fratelli [Pietro](#) ed [Alessandro Verri](#), collaborò alla rivista *Il Caffè* e contribuì a creare l'[Accademia dei Pugni](#) nel [1762](#), fondata secondo un suo concetto della educazione dei giovani mirante a rispettare i suoi concetti di legalità. Cesare Beccaria pensava che l'uomo acculturato fosse meno incline a commettere delitti. Dalle discussioni con gli amici Verri gli venne l'impulso di scrivere un libro che spingesse a una riforma in favore dell'umanità più sofferente.<sup>[2]</sup> Fu stimolato in particolare da Alessandro Verri, protettore dei carcerati, ad interessarsi alla situazione della giustizia <sup>[3]</sup>.

Dopo la pubblicazione di alcuni articoli di economia, diede alle stampe (inizialmente anonimo) nel [1764](#) *Dei delitti e delle pene*,

breve scritto che ebbe enorme fortuna in tutta [Europa](#) ed in particolare in [Francia](#), dove incontrò l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'[Encyclopédie](#) e di [Voltaire](#) e dei *philosophes* piú prestigiosi che lo tradussero (la versione francese è opera dell'abate [André Morellet](#), con le note di [Denis Diderot](#)) e lo considerarono come un vero e proprio capolavoro.[4] L'opera venne messa all'[Indice dei libri proibiti](#) nel [1767](#), a causa della distinzione tra peccato e reato. Beccaria viaggiò in Europa, venendo accolto con entusiasmo soprattutto a [Parigi](#). Tornato a Milano, divenne professore di Scienze Camerali ([economia politica](#)), mentre cominciò a progettare una grande opera sulla convivenza umana, mai completata. Entrato nell'amministrazione austriaca, nel [1771](#), fu nominato membro del Supremo Consiglio dell'Economia, carica che ricoprì per oltre vent'anni, contribuendo alle riforme asburgiche, criticato per questo da amici come Pietro Verri, che gli rimproveravano di essere diventato un burocrate.[5] Morì a Milano nel [1794](#) a causa di un [ictus](#), all'età di 56 anni, e fu sepolto nel cimitero di San Gregorio. Pietro Verri deplorò il fatto che i fogli cittadini non avessero inserito nemmeno una riga di encomio in occasione della sua morte.

La figlia [Giulia](#) fu la madre di [Alessandro Manzoni](#).

## Il pensiero

Beccaria subì inoltre gli influssi delle letture di [Locke](#), [Helvetius](#) e, come gran parte degli illuministi milanesi, del [sensismo](#) di [Condillac](#). Partendo dalla teoria contrattualistica, derivata da [Rousseau](#), che sostanzialmente fonda la società su un [contratto sociale](#) teso a salvaguardare i diritti degli individui, garantendo l'ordine, Beccaria definì in pratica il delitto in maniera laica come una violazione del contratto, e non come offesa alla legge divina, che appartiene alla coscienza della persona e non alla sfera pubblica.[6] La società nel suo complesso godeva pertanto di un

diritto di autodifesa, da esercitare in misura proporzionata al delitto commesso (principio del proporzionalismo della pena) e secondo il principio contrattualistico per cui nessun uomo può disporre della vita di un altro (Rousseau non considerava moralmente lecito nemmeno il suicidio, in quanto non l'uomo, ma la natura, nella visione del ginevrino, aveva potere sulla propria vita, e quindi tale diritto non poteva certamente andare allo Stato, che comunque violerebbe un diritto individuale).

## **La battaglia contro l' "inutile prodigalità di supplizi"**

Beccaria sosteneva quindi l'abolizione della [pena di morte](#), che non impedisce i crimini e non è efficace come deterrente, nonché della [tortura](#), che è una punizione preventiva ingiusta e crudele, e non serve a scoprire nulla, giacché fornisce dubbie confessioni; si occupò della prevenzione dei delitti, favorita a suo avviso dalla certezza piuttosto che dalla severità della pena (principio elaborato per la prima volta dall'inglese [Robert Peel](#)). Beccaria sosteneva che per un qualunque criminale, una vita da trascorrere in carcere con l'[ergastolo](#) privativo della libertà, è peggiore di una condanna a morte, mentre l'esecuzione non vale come monito e deterrente al crimine in quanto le persone tendono a dimenticare e rimuovere completamente un fatto traumatico e pieno di sangue, anche perché nella memoria collettiva l'esecuzione non è collegata ad un ricordo di colpevolezza (non essendo stato seguito il processo). Il vero freno della criminalità non è la crudeltà delle pene, ma la sicurezza che il colpevole sarà punito, anche con una pena più mite, ma certa ed inevitabile. Beccaria era inoltre contrario alla consuetudine di portare armi da parte dei ceti abbienti per autodifesa.

Nel trattato si riprende anche il principio del valore rieducativo della pena, secondo un filone tipicamente italiano iniziato da

Tommaso Campanella, che del carcere aveva avuto esperienza personale: viene rilevato come la piccola delinquenza trovi in questa realtà vitto e alloggio assicurati e abbia un "interesse" a commettere crimini pur di entrarvi. Comunque è "l'estensione e non l'intensione della pena" che spinge a non commettere crimini: dunque occorrerebbero pene certe ed estese nel tempo. Invece, la pena di morte resta ammissibile soltanto nei casi in cui una fuga dal carcere del condannato potesse mettere in pericolo la sicurezza della società. Tale motivazione fu usata da Robespierre per chiedere la condanna di Luigi XVI, che invece diede il via al Terrore, certamente non ammissibile nel pensiero di Beccaria.

Il punto di vista illuministico del Beccaria si concentra in frasi come la seguente: "*Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa*".

## Influenza

Anche Ugo Foscolo rileverà nelle "Ultime Lettere di Jacopo Ortis" che "*le pene crescono coi supplizi*".

Le idee del Beccaria stimolarono un dibattito ancora vivo e attuale oggi.

## Altro

- Gli è stato dedicato un asteroide: 8935 Beccaria.
- Il carcere minorile di Milano è a lui intitolato

## Opere principali

- *Dei delitti e delle pene* (1763)
- *Ricerche intorno alla natura dello stile* (1770)
- *Elementi di economia pubblica* (1804)

# Note

1. <sup>^</sup> C.e M. Sambugar, D. Ermini, G. Salà - *Percorsi modulari di lettura e di lavoro: Dall'Illuminismo al Realismo*, ed. La Nuova Italia
2. <sup>^</sup> C. e M. Sambugar, D. Ermini, G. Salà, *Percorsi modulari di lettura e di lavoro: Dall'Illuminismo al Realismo*, Firenze, ed. La Nuova Italia
3. <sup>^</sup> Gianmarco Gasparri (a cura) *Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767) - Carteggio di Pietro ed Alessandro Verri*, Milano, Adelphi, 1980
4. <sup>^</sup> vedi, ad esempio, [Voltaire](#), *Commento al libro "Dei delitti e delle pene"*, in *Grande antologia filosofica*, vol. XIV, pp. 570-71
5. <sup>^</sup> C. e M. Sambugar, D. Ermini, G. Salà, *op, cit.*.
6. <sup>^</sup> F.Venturi, *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino, 1969)


# Dei delitti e delle pene - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

*Dei delitti e delle pene* è un saggio scritto dall'[illuminista milanese Cesare Beccaria](#) tra il [1763](#) ed il [1764](#).

In questo breve trattato [Beccaria](#) si pone con spirito illuminista delle domande circa le pene allora in uso. Nel [1766](#) il libro viene incluso nell'[indice dei libri proibiti](#) a causa della sua distinzione tra [reato](#) e [peccato](#). Il milanese affermava che il reato è un danno alla società, a differenza del peccato, che non essendolo, può essere giudicabile e condannabile solo da [Dio](#). L'ambito in cui il diritto può intervenire legittimamente non attiene dunque alla coscienza morale del singolo. Per Beccaria, inoltre non è «l'intenzione», ma «l'estensione» della pena ad esercitare un ruolo preventivo dei reati.

L'inglese [Robert Peel](#) affermò che la certezza della pena è un valore altrettanto fondamentale, e prevalente sulla gravità della punizione.

Il risultato dei suoi ragionamenti mostra l'inutilità delle pene che venivano usate rispetto allo scopo perseguito: una pena di grande intensità può essere presto dimenticato ed il delinquente può essere in grado di godere dei frutti del suo misfatto. Al contrario, una pena duratura impedirebbe a chi compie un crimine di godere dei frutti del suo reato e, benché non sia intensa, si ricorderebbe più facilmente. Beccaria propone quindi la detenzione in carcere



per i colpevoli.

Tra le tesi che egli avanza contro la [pena capitale](#) vi è il fatto che lo [Stato](#), per punire un delitto, ne compierebbe uno a sua volta, mentre il diritto di questo Stato, che altro non è che la somma dei diritti dei cittadini, non può avere tale potere, infatti nessuna persona - dice Beccaria - darebbe il permesso ad altri di ucciderla.

La [pena di morte](#) diviene quindi uno *spettacolo* per alcuni, ed un motivo di *compassione e sdegno* per altri[1], che vedono l'inadeguatezza della pena.

La diffusione della religione tra gli strati più bassi della popolazione, faceva sì che i più miseri non temessero questa pena se avevano la possibilità di risultare utili alla loro famiglia grazie al reato.

Da "Della pena di morte": *Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia*[2].

Il fine delle pene non deve quindi essere afflittivo o vendicativo ma rieducativo, in perfetto spirito illuminista.

L'opera, stampata per la prima volta a [Livorno](#) da [Marco Coltellini](#), incontrò un notevole successo ed ebbe vasta eco in tutt'[Europa](#). Fu apprezzata nella [Milano](#) illuminista, fu vista come il prodotto dell'attività innovatrice in [Francia](#), e messa subito in pratica dalla zarina [Caterina II di Russia](#).

Alcuni studiosi ritengono che l'opera sia stata scritta da [Pietro Verri](#) e pubblicata anonima a Livorno (per paura di attirare sull'autore i fulmini del governo austriaco), a nome di Beccaria. Non esistono tuttavia prove di ciò e anche lo stile appare diverso. Lo stesso Verri si ispirò al libro per scrivere le [Osservazioni sulla tortura](#).



Sull'onda del successo di questa proposta di riforma giudiziaria, la [pena di morte](#) fu abolita per la prima volta nel [Granducato di Toscana](#).

Di questo trattato [Voltaire](#) scriverà un commento.[3]

## Note

1. <sup>^</sup> *Dei delitti e delle pene*, [Cap. XXVIII](#)
2. <sup>^</sup> *Dei delitti e delle pene*, [Cap. XXVIII](#)
3. <sup>^</sup> *Commentaire sur le traité des délits et des peines*, 1766

# Smallprint

Cesare Beccaria

Dei delitti e delle pene

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:

E-text

Editoria, Web design, Multimedia

<http://www.e-text.it/>

QUESTO E-BOOK:

TITOLO: Dei delitti e delle pene

AUTORE: Beccaria, Cesare

TRADUTTORE:

CURATORE: Firpo, Luigi

NOTE: Il testo è tratto dalla riproduzione in facsimile dell'edizione originale pubblicata anonima in Livorno nel 1764, per cura di Giuseppe Aubert, coi torchi della tipografia Coltellini.

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet:  
<http://www.liberaliber.it/biblioteca/licenze/>

TRATTO DA: "Dei delitti e delle pene",  
di Cesare Beccaria;  
con le aggiunte delle successive edizioni  
e degli autografi registrate in margine  
e su carte allegate dal marchese Giulio  
Beccaria, figlio dell'autore;  
a cura di Luigi Firpo;  
Ripr. facs. dell'edizione originale  
pubblicata anonima in Livorno nel 1764;  
Unione Tipografico-Editrice Torinese;  
Torino, 1964

CODICE ISBN: informazione non disponibile

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 31 dicembre 2005

INDICE DI AFFIDABILITA': 1

- 0: affidabilità bassa
- 1: affidabilità media
- 2: affidabilità buona
- 3: affidabilità ottima

ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO:

Ferdinando Chiodo, f.chiodo@tiscalinet.it

REVISIONE:

Alex 5630, meadam@tin.it

PUBBLICATO DA:

Catia Righi, [catia\\_righi@tin.it](mailto:catia_righi@tin.it)

Alberto Barberi, [collaborare@liberliber.it](mailto:collaborare@liberliber.it)

### Informazioni sul "progetto Manuzio"

Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: <http://www.liberliber.it/>

Aiuta anche tu il "progetto Manuzio"







# Licenza di questo ebook




Ebook sotto licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License.

Logo Calomelano by Liz.

## Tu sei libero:

	Di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera.
	Di modificare quest'opera

## Alle seguenti condizioni:

	<b>Attribuzione</b> — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.
	<b>Non commerciale</b> — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
	<b>Condividi allo stesso modo</b> — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Per il testo integrale della licenza:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it>

## Dei delitti e delle pene

“... perchè ogni pena non sia una violenza di uno, o di molti contro un privato Cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle Leggi.”